



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE (L.R. 12/94)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la gestione delle condizioni d'uso e di godimento delle forme tradizionali e non, da parte della generalità degli abitanti del comune, dei beni facenti parte del patrimonio comunale indisponibile soggetti ad usi civici, disciplinati dalla Legge regionale n. 12 del 14.03.1994.

Non trattasi di uso gratuito ma esso è subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in nessun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal comune per le imposte, sovrimposte e spese di custodia e di manutenzione.

Art. 2

Potranno essere ammessi al diretto uso e godimento dei beni comunali esclusivamente i cittadini che abbiano residenza fissa nel territorio del comune, siano iscritti nel registro della popolazione. L'assenza di uno dei suddetti requisiti comporta la decadenza del diritto suesposto.

Art. 3

Il presente regolamento disciplina il godimento in natura dei seguenti beni comunali:

1. Le acque che fanno parte del patrimonio disponibile, destinati ad usi agricoli, industriali ed artigianali, quando si trovano nei terreni di proprietà del comune e non facciano parte dell'acquedotto comunale;
2. Il pascolo erbatico esistente nei terreni di proprietà del comune;
3. I terreni destinati a coltura agraria e di proprietà del comune;
4. Il legnatico dei boschi comunali per usi domestici;
5. Il ghiandatico esistente nei boschi comunali;
6. Il pietratico ed il terratico;

Art. 4

I terreni verranno concessi mediante formale deliberazione del consiglio comunale ai seguenti soggetti:

1. Società cooperative
2. Società semplici
3. Associazioni
4. Enti pubblici
5. Persone fisiche
6. Consorzi tra privati

che ne facciano richiesta, secondo il piano di valorizzazione del territorio, in conformità al capo III art. 8 della L. R. 12/94, dopo la sospensione o il mutamento di destinazione con correlativa sospensione degli usi civici o la permuta o l'ablazione come da artt. 3, 15, 16, 17 e 18 della L. R. n. 12 del 14.03.94.

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che daranno una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a coloro che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo. L'uso non potrà essere gratuito ma subordinato al pagamento di un corrispettivo determinato con delibera della giunta comunale sentito il parere della commissione di cui all'art. 5 che non dovrà essere inferiore al carico sostenuto dal comune per imposte, sovrime, spese di custodia, vigilanza e di mantenimento.

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

1. La tutela ambientale del territorio e dei beni immobili in oggetto nel rispetto delle leggi vigenti;
2. Gli interessi della collettività essendo un bene comunale.

Le richieste, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

1. Planimetria e dati catastali ove possano essere chiaramente individuati il terreno ed eventuali altre strutture annesse;
2. Relazione economica e produttiva di massima;
3. Delimitazione redatta da tecnico abilitato qualora trattasi di porzione di particella catastale.

Dalla concessione vengono escluse:

1. Eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività per le quali viene esclusa qualsiasi interruzione temporanea o permanente;
2. Sorgenti ed acque pubbliche;
3. Siti archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti:

Le domande di richiesta per alcune tipologie di concessione verranno fatte su prestampati allegati (N. 7) al presente regolamento e perciò ne costituiscono parte integrante:

Art. 5

La "Commissione Comunale" richiamata nei vari articoli del presente regolamento sarà composta da 7 membri:

1. dal Sindaco o da un suo delegato in qualità di presidente
2. da un rappresentante della maggioranza consiliare
3. da un rappresentante della minoranza
4. da un esperto iscritto all'ordine dei dottori agronomi o all'albo dei periti agrari nominato dall'Amministrazione comunale
5. da un dipendente comunale con funzione di segretario
6. da un rappresentante degli allevatori
7. da un rappresentante degli agricoltori

I membri di cui ai punti 2 – 4 vengono designati dal consiglio comunale. I rappresentanti della maggioranza e della minoranza potranno essere scelti al di fuori del consiglio comunale.

La nomina della Commissione verrà effettuata dalla giunta comunale che provvederà anche alla nomina di un segretario da scegliere fra il personale dipendente.

La commissione delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti.

Art. 6

I terreni presenti nel territorio comunale, potranno essere concessi a domanda nel rispetto del presente regolamento per i seguenti usi:

1. concessioni agrarie (all. n. 1 al Reg. Com.)
2. concessioni di pascoli (all. n. 2 al Reg. Com.)
3. concessioni utilizzo legnatico (all. n. 3 al Reg. Com.)
4. concessioni utilizzo ghiandatico (all. n. 4 al Reg. Com.)
5. concessioni godimento acque non pubbliche
6. concessioni utilizzo parchi naturali e sorgenti
7. concessioni utilizzo pietratico e terratico (all. n. 5 al Reg. Com.)

I corrispettivi canoni di concessione, comunque dovuti, dovranno essere sottoposti a revisione ogni 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.

Tutti i predetti diritti saranno riscossi mediante ruoli o liste di carico che verranno dati in riscossione all'ufficio tributi.

CONCESSIONI AGRARIE

Art. 7

Per i terreni soggetti ad uso civico la durata massima delle concessioni è di anni 10, nel rispetto degli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 della L. R. n. 12/1994-

Le concessioni riguardanti: il mutamento di destinazione con relativa sospensione degli usi civici, la permuta, l'alienazione e l'ablazione, verranno integrate da apposito contratto da stipularsi (all. n. 1), a pena decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera stessa. Tutte le concessioni di cui al comma precedente dovranno preventivamente essere autorizzate dalla RAS, come previsto dalla legge 12.

Alla scadenza della concessione i contratti, seguito domanda, potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

Il comune, alla scadenza di ogni concessione, ha la facoltà di variare o integrare le norme contrattuali qualora si renda necessario modificare l'ordinamento colturale produttivo dei fondi concessi.

Il concessionario è tenuto a coltivare il lotto assegnato per tutta la durata della concessione. L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione qualora il terreno rimanga incolto per un periodo superiore ad un anno. La revoca può avvenire in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità, senza che vi sia alcun indennizzo al concessionario.

Art. 8

Prima della stipula del contratto, il concessionario deve presentare l'apposito progetto esecutivo od una relazione tecnica dettagliata sulle opere da eseguire sul fondo, nel rispetto della coltura prescelta e delle garanzie offerte all'atto della richiesta della concessione.

Il progetto o la relazione dovrà avere il parere positivo da parte della commissione comunale di cui all'art. 5. Altrettanto dicasi per la variazione colturale richiesta alla scadenza di ogni concessione.

Art. 9

In caso della cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere e le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquisiti torneranno al regime giuridico di uso civico.

Art. 10

E' vietato tassativamente la subconcessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per la sfruttamento delle migliorie del fondo. È vietato mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri organismi.

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L. R. 12/1994 in relazione agli usi civici, il comune annullerà la concessione, ed in particolare per:

1. Mancato pagamento del canone;
2. Subconcessione, anche parziale;
3. Mancata esecuzione delle opere entro 2 anni dalla concessione;
4. Mettere terreni a riposo al fine di usufruire di contributi ed agevolazioni di qualsiasi istituzione.

In questi casi i terreni in oggetto torneranno al regime giuridico di uso civico.

Art. 11

Sui terreni concessi possono essere autorizzate le seguenti opere:

1. Recinzioni del terreno con strutture mobili, salvaguardando il libero transito delle strade esistenti;
2. Ricerca idrica e vasca di accumulo, previa autorizzazione del Genio Civile.

E' vietata la edificazione di qualsiasi manufatto edilizio in struttura fissa.

E' vietata la recinzione di fonti, di abbeveratoi, di corsi d'acqua e di qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

Quando è possibile, i fondi dovranno essere dotati di fasce taglia fuoco e comunque puliti dalle sterpaglie onde evitare il propagarsi di incendi. Potrà essere alberato il perimetro del fondo assegnato se ciò non

contrasta con l'ordinamento colturale previsto nel progetto.

Nel rilasciare le suddette concessioni agrarie, il comune dovrà evitare grossi accorpamenti di terreno recintato e non potrà concedere aree che siano contigue con terreni privati. Sarà opportuno lasciare, tra terreno comunale ed area privata, una fascia di terreno libero che possa garantire sia il libero transito che la difesa dagli incendi ed essa sarà determinata dalla norme regionali in materia di antincendio (L. 21.11.2000 n. 353).

Il concessionario è tenuto a segnalare al comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle autorità competenti.

Art. 12

E' assolutamente vietato asportare prodotti boschivi dai terreni comunali nonché fare commercio.

In assenza di formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale, le piante di alto fusto esistenti nel fondo dato in concessione non potranno essere abbattute.

In ogni caso la legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale.

Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Ufficio comunale incaricato.

CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI

Art. 13

La classificazione dei terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione dovuti per il seminativo e/o miglioria e per il pascolo viene così determinata:

1. Terreni di prima categoria: *seminativi irrigui*.

Appartengono a questa categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con buone possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione.

2. Terreni di seconda categoria: *seminativi asciutti*.

Appartengono a questa categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attivata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione.

3. Terreni di terza categoria: *pascoli*.

Appartengono a questa categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nelle trasformazioni e/o una maggiore difficoltà di accesso. Sarebbe opportuna la regimazione del pascolo ai fini del miglioramento dello stesso.

4. Terreni di quarta categoria: *bosco (alto fusto/misto)*.

Appartengono a questa categoria le aree di notevole interesse paesaggistico ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze.

5. Terreni di quinta categoria: *macchia mediterranea*.

Vale quanto sostenuto per la precedente categoria. Nei terreni rimboschiti è vietata in modo assoluto la coltura agraria.

Art. 14

L'ordinamento colturale principale potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati con delibera del consiglio comunale, sentita la commissione di cui all'art. 5.

Per i terreni comunali gravati da uso civico dovranno essere sempre preliminarmente osservate le disposizioni di cui agli artt. 3-15-16-17-18 della L. R. n. 12/94 che riguardano l'"Ablazione dell'uso civico", la "Riserva di esercizio", il "Mutamento di destinazione" e "Permuta e alienazione dei terreni" e gli artt. 1 e 3 della L. R. 04.04.96, che riguardano la "Sclassificazione" ed il "Trasferimento" degli usi civici.

Gli ordinamenti colturali suddetti debbono essere impiantati:

1. Dal primo anno: le colture erbacee in rotazione;
2. Dal secondo anno: le colture arboree e forestali.

Art. 15

La giunta comunale determinerà ogni anno i canoni di concessione dei terreni, considerando la classificazione, il valore dei beni e gli eventuali fattori produttivi favorevoli.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione.

Nei terreni migliorati, con classificazione evidentemente migliorata, il canone minimo verrà determinato anche in assenza di variazione catastale. Nell'eventualità che il terreno ricada su più categorie previste nel regolamento, sarà sentita in merito la commissione di cui all'art. 5.

Tutte le spese conseguenti, compresi i gettoni di presenza e gli onorari per eventuali perizie, saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni; in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tal fine verrà costituito apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

Art. 16

Quando la concessione avviene per forestazione a scopo produttivo, oltre al canone, al Comune spetta il 25% del legnatico. Nel caso di essenze legnose del tipo "macchia mediterranea" il taglio, su disposizione dell'autorità forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione del bosco.

Art. 17

Nelle controversie che dovessero sorgere tra il Comune ed i concessionari nell'applicazione del presente Regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, la Commissione di cui all'art. 5 esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

CONCESSIONI PASCOLATIVO

Art. 18

Le concessioni per uso pascolo (all. n. 2) hanno durata annuale. L'anno pascolativo si intende dal primo ottobre al trenta settembre dell'anno successivo.

Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente Regolamento e, trattandosi di uso civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L. R. 14.3.1994, N. 12.

Art. 19

Gli allevatori che intendono introdurre il proprio bestiame nei pascoli comunali dovranno presentare apposita domanda scritta al Comune almeno trenta giorni prima della data di introduzione del bestiame, fatti salvi i casi di particolare urgenza motivata.

La domanda (all. n. 2), dovrà contenere i seguenti dati:

1. dati anagrafici del richiedente
2. N. codice fiscale
3. località dove si intende pascolare
4. la superficie in ettari
5. la specie ed il numero dei capi grandi e piccoli
6. il periodo in cui detto pascolo dovrà avvenire.

Art. 20

La giunta comunale, sentita la commissione di cui all'art. 5, si riserva la facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolative, il carico e le specie di bestiame ammesse.

In casi particolari può altresì vietare il pascolo.

Il Consiglio comunale stabilirà le zone e/o le specie di bestiame da vietare al pascolo per le seguenti motivate esigenze:

1. recupero ambientale e produttivo
2. regime vincolistico sopraggiunto a seguito di leggi o regolamenti statali e/o regionali
3. Prevenzione di malattie diffuse del bestiame.
4. relativamente all'allevamento dei suini si applicano le direttive regionali previste per i piani di eradicazione delle pesti suine e le misure di lotta alla trichinellosi.

Art. 21

I divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'albo del Comune per 15 gg. consecutivi.

Art. 22

Il Responsabile del Servizio Amministrativo rilascerà l'apposita autorizzazione al richiedente interessato, il quale avrà cura di esibirla a richiesta al personale dipendente comunale incaricato del controllo ed a tutti gli agenti della Forza Pubblica e di vigilanza ambientale.

Qualora l'utente ha necessità motivate di spostare il bestiame dalla località denunciata ad altre località, deve prima farne denuncia all'amm.ne comunale. Il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà, con determina, alla modifica che sarà menzionata nella licenza originaria in possesso dell'utente e nella copia corrispondente esistente negli atti del Comune.

In casi di particolare eccezionalità il titolare dell'autorizzazione potrà fare la suddetta denuncia successivamente, ma comunque non oltre cinque giorni dall'avvenuto spostamento del bestiame dalla località originaria.

L'utente inoltre ha l'obbligo di presentare, all'Ufficio comunale incaricato, analoga denuncia se nel corso dell'anno di godimento vi siano state modifiche nel quantitativo e/o nella specie di bestiame introdotto nel territorio, rispetto a quelle risultanti nella prima denuncia presentata in Comune.

Art. 23

E' assolutamente vietata l'introduzione del bestiame nei territori comunali adibiti al pascolo prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione.

Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate al pascolo, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli artt. 26 e 42 del presente Regolamento.

Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denuncia risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione o denuncia originale.

Il diritto di fruire del pascolo è limitato ai soli utenti autorizzati ed ai loro aventi causa.

E' vietato in modo assoluto il sub-affitto a terze persone.

Il diritto al godimento del pascolo deve intendersi limitato solo a quelle specie di bestiame per cui il godimento stesso è ammesso a termini delle vigenti disposizioni di carattere forestale, di carattere puramente anagrafico ed eventualmente sanitario.

Art. 24

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo dopo aver adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità con l'aggiunta delle penalità previste dagli artt. 26-42.

Art. 25

Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie e categoria, oppure proporzionato all'unità di territorio pascolativo assegnata ad ogni singola specie di bestiame posseduta e/o denunciata al momento della domanda in Comune.

La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 5, per ciascun anno pascolativo entro il 15 settembre dell'anno precedente e pubblicata per quindici giorni all'albo del Comune.

In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente aumentate in base ai dati inflazionistici.

Art. 26

La riscossione del corrispettivo dovuto per il pascolo e comunque per qualsiasi altra concessione sarà effettuata con le modalità previste dal T.U. 14.04.1910 n. 639 a mezzo di liste di carico da riscuotere annualmente. A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di Legge. Ai medesimi intanto sarà revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta. Nella eventualità non ottemperassero all'immediato ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale, essi saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo. Le competenze dovute inferiori a € 100 verranno rimosse in unica soluzione alla prima scadenza.

Il canone dovuto per l'utilizzo di zone dove sono state già apportate migliorie sarà calcolato esclusivamente ad ettaro di superficie migliorata, ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.

Il canone dovuto per l'utilizzo delle restanti superfici (non migliorate) sarà calcolato secondo quanto disposto all'art. 25, sentita la Commissione di cui all'art. 5 che determinerà anche il numero dei capi e le specie di bestiame che potranno essere immesse nelle zone concesse.

Come principio generale il canone dovuto, conteggiato per unità/capo bestiame o unità/superficie territorio reso disponibile, verrà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo che al Comune sarebbe derivato dalla concessione applicando l'art. 15 del presente Regolamento.

CONCESSIONI UTILIZZO LEGNATICO

Art. 27

La concessione di legnatico è limitata al solo fabbisogno dei cittadini residenti nel Comune. E' assolutamente vietato farne commercio e asportare dai terreni comunali prodotti boschivi senza la preventiva autorizzazione. E' vietato nel modo più assoluto il taglio o lo sfondamento di piante o parte di esse esistenti nei territori comunali.

L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda da € 103,29 (£ 200.000) a € 309,87 (£ 600.000) oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti asportati, salva sempre l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria per furto.

Art. 28

Le concessioni per usi domestici della legna da ardere dovrà essere fatta preferibilmente in una zona preventivamente stabilita dal Comune con apposita deliberazione, a seguito del parere favorevole dell'autorità

forestale che provvederà a delimitare la zona con apposito verbale e, comunque nel rispetto delle Leggi che regolano l'uso civico del territorio comunale.

Il corrispettivo per la legna sarà stabilito dal Comune con apposita delibera di giunta specificando anche la quantità di legnatico da asportare.

Art. 29

Ogni cittadino che abbia necessità di legnatico per uso domestico dovrà presentare regolare domanda al Comune (all. N. 3), indicando oltre le generalità complete, il luogo ed il quantitativo di legna da ardere, specificando nell'eventualità anche il numero delle piante deperite presenti che non potranno comunque tagliarsi senza il parere favorevole dell'Autorità Forestale e nel rispetto *del piano di assestamento forestale*.

CONCESSIONI UTILIZZO GHIANDATICO

Art. 30

L'abbacchiamento delle ghiande nei boschi comunali è vietato.

E' proibito raccogliere ghiande nelle vicinanze degli ovili per un raggio di 200 metri.

Nei ghiandiferi saranno ammesse tutte le specie di bestiame regolarmente denunciate e autorizzate al pascolo.

Sono esclusi dal godimento del ghiandatico i boschi in corso di utilizzazione salvo parere favorevole dell'Autorità Forestale e del nulla osta da parte della ditta aggiudicataria della foresta.

Art. 31

In seguito a richiesta da presentare al Comune (all. N. 4) è consentito ai cittadini residenti raccogliere ghiande nei territori comunali per uso proprio.

Art. 32

Coloro che raccogliessero ghiande prima della data stabilita saranno puniti con una ammenda da € 103,29 (£ 200.000) a € 309,87 (£ 600.000), e con il sequestro delle ghiande. E' applicabile la medesima ammenda a chiunque contravviene a quanto disposto nei precedenti articoli.

CONCESSIONI GODIMENTO ACQUE NON PUBBLICHE

Art. 33

Il comune ed i concessionari di terreni comunali attraversati da corsi d'acqua non pubblica di proprietà del Comune dovranno attenersi alle disposizioni, in quanto applicabili, del Codice Civile, salvo le disposizioni di

Leggi speciali sulle acque pubbliche e sotterranee e sulle opere idrauliche.

Art. 34

Dovesse sorgere controversia per l'uso di acqua non pubblica comunale, il Comune valuterà l'interesse dei singoli richiedenti nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura e all'industria dall'uso cui l'acqua è destinata o si vuole destinare.

CONCESSIONI UTILIZZO TERRATICO E PIETRATICO

Art. 35

Il servizio comunale competente, in seguito a delibera del Consiglio comunale, provvederà ad individuare le aree in cui esercitare i diritti di pietratice e terratico e ad ottenere le autorizzazioni, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti eventualmente necessari per rendere concretamente possibili i diritti di cui sopra a favore dei cittadini residenti interessati.

Per ogni autorizzazione sarà necessario il sopralluogo dei responsabili dell'Ufficio tecnico e della Polizia municipale del Comune.

I cittadini interessati dovranno presentare domanda scritta (all. n. 5) in Comune.

Art. 36

Nei territori comunali gravati da uso civico, i cittadini residenti possono esercitare il diritto di pietratice, consistente nel prelievo di pietra di superficie utilizzabile per lavori edili o per altre utilità.

Il diritto è esercitabile previa autorizzazione scritta rilasciata entro 30 giorni (trenta) dalla presentazione della domanda (all. N. 5) redatta in conformità allo schema allegato al presente regolamento.

Nella domanda deve essere indicato con precisione in quale dei siti autorizzati si vorrebbe effettuare il prelievo.

Alla domanda deve allegarsi una planimetria in scala da 1:1000 o 1:10.000.

Ogni famiglia ha diritto a fruire di metri cubi 2 – 4 (due/quattro) di pietrame ogni 5 anni. L'autorizzazione sarà soggetta al pagamento di € 8 (euro otto) al mc, salvo variazione del prezzo.

Art. 37

Nei territori comunali gravati da uso civico, i cittadini residenti possono esercitare il diritto di terratico, consistente nel prelievo di terra vegetale per vasi di fiori, aiuole ed utilità simili

Il diritto è esercitabile previa autorizzazione scritta rilasciata entro 30 giorni (trenta) dalla presentazione della domanda conforme all'all. n. 5.

Nella domanda deve essere indicato con precisione in quale dei siti autorizzati si vorrebbe effettuare il prelievo.

Alla domanda deve allegarsi una planimetria in scala 1:1000 o 1:10.000.

Ogni famiglia ha diritto a fruire di metri cubi 3 (tre) di terra vegetale, nell'arco di 5 anni.

Ogni autorizzazione sarà soggetta al pagamento di € 8 (euro otto) al mc, salvo variazione del prezzo.

CONCESSIONE UTILIZZO PARCHI E SORGENTI

Art. 38

Nelle aree denominate: Genna e frongia, Funtana Onniga, Stazione di Arzana, Abbafrida, San Michele, Staz. di Villagrande, gli usi civici non sono praticabili, fatta eccezione per il diritto di ghiandatico che può essere esercitato esclusivamente previa autorizzazione scritta dal competente servizio comunale, mediante la sola raccolta delle ghiande effettuata a mani libere. Altrettanto dicasi per la raccolta delle pigne dal suolo delle pinete. Nelle stesse aree è fatto divieto assoluto di immissione di bovini, suini, equini, ovini e caprini.

In occasione di sagre e festività civili e religiose, previa autorizzazione dell'Amm.ne Comunale, è consentita l'introduzione di cavalli montati da cavalieri.

E' altresì consentito l'introduzione di animali da compagnia (cani e gatti) con guinzaglio e museruola. Nelle medesime aree la circolazione di biciclette e veicoli a motore è disciplinata dalle norme del Codice della strada e dagli eventuali provvedimenti amministrativi che il Comune riterrà opportuno emanare, ogni volta per assicurare la miglior funzionalità delle stesse aree in favore degli utenti presenti.

E' opportuno precisare che in questi ambienti è vietato transitare con automezzi al di fuori della viabilità preordinata principale.

SANZIONI

Art. 39

Il Sindaco in ogni tempo può emettere delle ordinanze allo scopo di frenare e reprimere frodi.

Gli agenti incaricati della sorveglianza dei terreni comunali, i vigili urbani, gli agenti forestali e tutti gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare il presente Regolamento.

Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (£ 200.000) a € 309,87 (£ 600.000).

La sanzione sarà adeguata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'Ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni ai terreni comunali. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rimborso di tutto, o di parte, del corrispettivo versato, né dei lavori che avesse eseguito nel tratto concesso. Egli sarà inoltre tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno agrario in corso

e salvo le maggiori penalità contemplate dal presente Regolamento.

Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni in materia.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Tutte le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate.

I terreni attualmente sotto contratto di concessione continuano a sottostare alle condizioni contrattuali sino alla scadenza prevista, ad eccezione della rideterminazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono disciplinate immediatamente dal presente Regolamento.

Relativamente ai terreni gravati da uso civico, il Consiglio comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'art. 22 della L. R. n. 12/1994.

In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente Regolamento continueranno ad applicarsi quelli in uso aggiornate e rivalutate in base agli indici di variazione ISTAT.

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza; ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R. D. 16.02.1928, n. 332.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L. R. 14.03.1994, n. 12, in materia di usi civici.

Art. 41

Il presente Regolamento diventerà esecutivo a seguito dell'approvazione da parte dell'Organo Tutorio. Lo stesso verrà inviato all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per il parere di competenza ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 12 del 14.03.1994.